

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REGOLARITA' E LA SICUREZZA NEL CANTIERE
INERENTE IL PROGRAMMA
INTEGRATO DI INTERVENTO DEL QUARTIERE STORICO
FIERA DI MILANO

tra

- **PREFETTURA DI MILANO**
- **COMUNE DI MILANO**
- **SOCIETÀ CITYLIFE S.R.L.**
- **TRE TORRI CONTRACTOR Società consortile srl**
- **CGIL CISL E UIL MILANO E LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA:**
F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., F.I.L.C.A. – C.I.S.L. E F.E.N.E.A.L. – U.I.L.
FIOM- CGIL, FIM- CISL, UILM- UIL.
- **ASSIMPREDIL ANCE**



CityLife S.r.l.
Largo Domodossola, 1/a
20145 Milano

T +39 02.91.43.73.00
F +39 02.91.43.73.83

www.city-life.it
info@city-life.it

P.I. e C.F. 04128500966
R.I. 1727452

c.s. deliberato e sottoscritto € 357.975
c.s. versato € 313.059

L'anno 2010, il giorno 22 del mese di Luglio presso la sede di Citylife,

PREMESSO:

- che oggetto del presente protocollo è il Programma Integrato di Intervento Quartiere Storico Fiera di Milano che vede la presenza di Committente Promotore CityLife che affiderà l'esecuzione delle opere in progetto ad imprese affidatarie diverse, le quali potranno avvalersi di diverse imprese esecutrici per interventi specifici specialistici;
- che per le opere private si avvarrà dell'impresa affidataria "Tre Torri Contractor";
- che tutti i soggetti si impegnano a promuovere processi ed intese che favoriscano lo sviluppo economico e sociale nel rispetto dei legittimi interessi e soprattutto della dignità, della garanzia, della salute e della sicurezza del lavoro e che detto impegno implica l'apposizione di specifiche e vincolanti clausole nei contratti di appalto o affido atte a realizzare lo stesso;
- che la società Committente CityLife è il soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento del Quartiere Storico Fiera di Milano e nel seguito è indicato anche come "il promotore";
- che il promotore richiede tale impegno nell'ambito dei contratti che saranno stipulati con:
 - le imprese affidatarie dell'intervento e che analogo "impegno" sarà trasferito alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi;
 - i Direttori dei Lavori e Responsabili dei Lavori;
 - il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - il Collaudatore delle opere;

il promotore e le parti firmatarie concordano sulla priorità di:

- a) contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e garantire la piena applicazione dei contratti di lavoro di riferimento;



- b) garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
- c) individuare azioni comuni di prevenzione, protezione e controllo in materia di sicurezza e di regolarità nei luoghi di lavoro;
- d) collaborare anche attraverso l'istituzione di un "COMITATO DELLA SICUREZZA" al fine di attuare una politica pro attiva sugli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei rapporti di lavoro;



il promotore e la parti firmatarie prendono atto che:

- relativamente al settore edile è riconosciuto agli Enti paritetici (Cassa Edile, C.P.T., Esem) costituiti da Assimpredil Ance ed Organizzazioni Sindacali edili di Milano un importante ruolo di sensibilizzazione, formazione e promozione della salute e sicurezza nei cantieri nei confronti delle imprese obbligatoriamente iscritte alla Cassa Edile e dei relativi lavoratori, anche mediante accesso ai cantieri;

VISTI:

Il Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore edile, sottoscritto in Prefettura il giorno 11 dicembre 2003;

Il Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni d'intermediazione abusiva di manodopera nel settore dell'edilizia, sottoscritto in Prefettura il giorno 5 ottobre 2004;

Il "Patto sulla sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro" sottoscritto dall'Amministrazione comunale di Milano, dalle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL e UIL, e da Assimpredil Ance in data 3 dicembre 2008.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONDIVISO, SI
CONVIENE**

Articolo 1 - Sicurezza e regolarità

- a) A tal fine il Comune di Milano, la Società CityLife srl e la Tre Torri Contractor Società consortile srl si impegnano ad inserire, in ogni bando, capitolato e contratto da esse stipulato in qualità di committenti, l'obbligo vincolante, in capo ai soggetti contraenti, del rigoroso rispetto degli adempimenti retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Parimenti, i suddetti contraenti dovranno inserire un'obbligazione analoga in ogni contratto di subappalto e/o fornitura eventualmente stipulato con i sub contraenti coinvolti nello svolgimento delle relative attività, nonché operare attivamente, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali, per assicurare l'effettivo rispetto di dette obbligazioni.
- b) Nel caso di mancato rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o di fornitura di servizi (compresi i lavoratori autonomi) delle leggi in materia di lavoro subordinato, salute e sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle OO. SS. firmatarie del presente Protocollo, il Comune di Milano, la Società CityLife srl o Tre Torri Contractor Società consortile srl intimerà alle stesse imprese di rimuovere tempestivamente tale situazione di irregolarità, assumendo ogni opportuno provvedimento, ivi incluso anche la possibile risoluzione del contratto, ed ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori dall'azienda cessante. CityLife e Tre Torri Contractor si adopereranno per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati nell'azienda subentrante anche attraverso l'inserimento di una clausola per il successivo appaltatore affinché, in caso di assunzioni di nuovo personale, si avvalga preferibilmente dei lavoratori dedicati al Cantiere CityLife dell'Azienda cessante.



- c) Allo scopo di monitorare la concreta realizzazione ed applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo, nonché di intervenire tempestivamente ed efficacemente, a fronte di problematiche e/o criticità, le parti convengono di costituire un Osservatorio permanente presso il cantiere CityLife, di cui faranno parte i Rappresentanti delle Parti firmatarie.
- d) L'Osservatorio permanente sarà convocato a cadenza periodica e/o su richiesta di una delle Parti e ad esso saranno sottoposte in via preventiva e per quanto attinente al presente Protocollo le bozze tipo dei contratti che Società CityLife srl e Tre Torri Contractor Società consortile srl, intenderanno stipulare con i soggetti interessati alla realizzazione di opere/commesse/fornitura di servizi.
- e) Società CityLife srl e Tre Torri Contractor Società consortile srl si impegnano a inserire nei contratti da stipularsi i contenuti del presente Protocollo.
- f) Società CityLife srl e Tre Torri Contractor Società consortile srl, riconosceranno, alle Rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente protocollo, la piena agibilità sindacale in ogni ambito connesso alla realizzazione di opere e/o servizi, ivi compresi appositi spazi a ciò dedicati, secondo le norme previste dai CCNL e dai contratti integrativi territoriali e/o aziendali e nel rispetto delle regole convenute tra le parti per il cantiere CityLife.



Articolo 2 - Contrasto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e criminali

Le parti riconoscono quali fondamentali strumenti di contrasto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e criminali in genere:

- L'inserimento nei bandi di gara dell'obbligo per l'impresa aggiudicataria e per l'eventuale sub-appaltante di trasmettere l'elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 10 (Accessi in cantiere).

- L'inserimento nei bandi di gara di una clausola che preveda, oltre all'obbligo di legge per tutti i subappalti, l'acquisizione della preventiva autorizzazione per lavori di qualsiasi importo in caso di subaffidamenti appartenenti alle seguenti categorie:
 - trasporto di materiale a discarica;
 - fornitura e/o trasporto terra;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - fornitura e/o trasporto di bitume;
 - smaltimento di rifiuti;
 - noli a caldo e a freddo di macchinari;
 - forniture di ferro lavorato;
 - servizi di guardiania dei cantieri;

- L'inserimento nei bandi di gara di una clausola che preveda la sottoscrizione da parte dell'impresa aggiudicataria, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento, dell'impegno, inserito nel contratto o nel sub contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché dell'impegno a segnalare alla Prefettura (o Autorità competente) e alla Stazione appaltante la formalizzazione di tale denuncia. L'inosservanza dell'impegno integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla stazione appaltante di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto.



- La tracciabilità dei pagamenti e delle operazioni finanziarie attraverso bonifico bancario riportando le motivazioni dei pagamenti.

Articolo 3 - Coordinamento sicurezza

Si prende atto che, al fine di coordinare le attività di cantiere, è stata prevista un'organizzazione costituita da un Coordinatore generale per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e dai suoi Assistenti i cui compiti, oltre a quelli definiti nel d.Lgs 81/08 s.m.i. sono:

- a) coordinarsi con i CSE, referenti per interventi successivi che si potranno sviluppare all'interno dell'area di cantiere o ai confini della stessa;
- b) assumere la funzione di interfaccia sugli aspetti della sicurezza nei confronti degli enti esterni, ASL; DPL; ISPELS; EE.PP, OO.SS., ASLE-RLST, ecc.;
- c) coordinare in materia di sicurezza sul lavoro il rapporto tra imprese, enti e soggetti che in genere opereranno all'interno del cantiere;
- d) presiedere il "Comitato della Sicurezza";
- e) aggiornare la cartella del Sistema Informativo appositamente predisposto riferito anche agli aspetti della sicurezza al quale possono accedere, con apposito codice, tutti gli operatori enti e imprese, organi di controllo presenti;
- f) predisporre un regolamento della sicurezza del cantiere, le relative procedure operative, lay-out, modulistica, comunicazioni, verbali, diffide, ecc.;

Tutta la documentazione connessa alla corretta gestione della sicurezza in cantiere, sarà aggiornata periodicamente e messa a disposizione degli interessati, secondo vari livelli di accesso;

- g) valutare le problematiche inerenti la sicurezza del lavoro eventualmente sottopostegli dal Comitato di cui al successivo punto 4 e fornire una risposta in tempi brevi.
- h) richiedere e verificare l'attuazione da parte dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs N. 81/08 s.m.i.,



nonché dalle norme contrattuali vigenti ai diversi livelli nei rispettivi settori merceologici di una logistica di cantiere che preveda locali a norma per servizi igienici/docce, mense e/o refettori, spogliatoi, locale per assemblee;

- i) nel caso in cui venga realizzato un campo dedicato all'accoglienza e permanenza di maestranze non residenti nell'area di Milano (e comunque a distanza tale dal cantiere da non poterlo raggiungere ogni giorno agevolmente), esso sarà dotato anche dei necessari servizi sociali e di intermediazione culturale.



Articolo 4 - Comitato per la Sicurezza (di seguito chiamato “Comitato”)

Per gli aspetti relativi alla sicurezza, sarà costituito un Comitato per la sicurezza del quale faranno parte:

- a) il Committente o il Responsabile dei Lavori;
- b) il Coordinatore Generale della Sicurezza in fase di Esecuzione (CGSE);
- c) i Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione dei singoli interventi;
- d) un Rappresentante per l'impresa Affidataria;
- e) un Rappresentante per ogni impresa esecutrice;
- f) un Rappresentante della Sicurezza Territoriale dei Lavoratori – R.L.S.T.;
- g) un Rappresentante del Comitato Paritetico Territoriale – C.P.T.;
- h) RLS delle imprese presenti in cantiere.

Il Comitato viene di norma convocato dal Coordinatore Generale della Sicurezza in fase di Esecuzione (CGSE) ogni due mesi o, in caso di richiesta motivata da almeno uno dei suoi componenti.

Ferme restando le responsabilità del Coordinatore Generale della Sicurezza in fase di Esecuzione (CGSE), il Comitato promuove azioni volte al miglioramento degli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro, ivi compresa la valutazione dei rischi psicosociali (alcol e droghe correlate) e relativa informazione; su tali questioni i partecipanti concordano le iniziative da intraprendere. Le verbalizzazioni sono a carico del CGSE e i relativi verbali

verranno pubblicati su sito internet appositamente creato da CityLife. Tutti i soggetti interessati dovranno applicare le decisioni assunte dal Comitato.

Articolo 5 - Rapporti con OO.SS – ENTI BILATERALI – ASLE/RLST/RLS



Nel comune interesse di stabilire relazioni sindacali tra le parti si conviene di mettere a disposizione degli Enti Paritetici di categoria, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dell'RLST/RLS idonei e distinti locali di permanenza in prossimità delle vie di accesso all' area di cantiere .

Gli Enti Paritetici del comparto edile con competenze formative (Esem - C.P.T.), in relazione ai bisogni individuati, predisporranno appositi moduli formativi da proporre ad imprese e maestranze.

I costi relativi alle attività formative sopra indicate sono a carico delle imprese che eseguono i lavori. Tuttavia, considerata la complessità dell'opera che interessa una molteplicità di imprese esecutrici e tenuto conto che le parti sociali hanno un ruolo di coordinamento, indirizzo e promozione della sicurezza, della tutela della salute e regolarità nei rapporti di lavoro, si ritiene opportuno che le attività formative svolte dagli Enti Paritetici siano a titolo gratuito per i dipendenti delle imprese esecutrici e dei subappaltatori che siano iscritti alla Cassa Edile di Milano.

Articolo 6 - Modalità di pagamento delle retribuzioni

Al fine di evitare fenomeni di “caporalato” e facilitare la regolarità nei rapporti di lavoro si conviene:

- 1) per i nuovi contratti che le Imprese Affidatarie dovranno sottoscrivere con le imprese esecutrici e/o le imprese esecutrici dovranno sottoscrivere con appaltatori e/o subappaltatori, saranno indicate le modalità di pagamento

- delle retribuzioni dei lavoratori subordinati, favorendo i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o tramite assegno circolare;
- 2) per i contratti già in essere, sarà proposta una modifica contrattuale che recepisca il principio indicato al precedente punto 1);
 - 3) per le aziende inquadrare nel settore edilizio, l'iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza del personale operaio dovrà avvenire a partire dal primo giorno di lavoro, al fine di rendere possibile la verifica della regolarità contributiva e dell'applicazione delle norme e dei contratti.



Articolo 7 - Registrazione degli infortuni nei cantieri

Le Imprese Affidatarie e le imprese esecutrici e subappaltatrici terranno in cantiere il registro infortuni a disposizione del CGSE. Con cadenza mensile il CGSE rileva eventuali infortuni avvenuti in cantiere attraverso il modulo Rapporto di Incidente (allegato 1), ovvero l'adempimento è immediato qualora l'infortunio avvenga a seguito di una caduta dall'alto o determini (da primo certificato medico) una inabilità temporanea al lavoro maggiore di quaranta giorni o mortale (le azioni correttive dovranno essere intraprese immediatamente).

Dalla valutazione dei dati, che saranno illustrati dal CGSE nelle riunioni del Comitato, si potranno avviare opportune iniziative, come ad esempio:

- a) attività di sensibilizzazione;
- b) attività di informazione e formazione;
- c) interventi sulle modalità lavorative;
- d) interventi su opere provvisorie, macchine, attrezzature, ecc.;
- e) qualunque altro intervento si rendesse necessario.

Articolo 8 - Gestione e regolamento generale della sicurezza

Fermo restando che sia il Committente, sia le Imprese Affidatarie, sia le singole imprese esecutrici sono tenuti ad adempiere, per quanto di specifica competenza, agli obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008 s.m.i., nonché alle norme dei Contratti Nazionali, Provinciali e integrativi aziendali, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza e di igiene all'interno dell'intera area di cantiere e all'interno dello specifico lotto relativo alle singole opere costituenti l'intero intervento, oltre al PSC, ai POS ed ai controlli di sicurezza effettuati dal Coordinatore, si conviene che in cantiere viga altresì l'obbligo del rispetto di un regolamento generale di sicurezza e di procedure di sicurezza predisposte dal CSE per le aree comuni e le piste di accesso ai singoli lotti e/o convenute con il Comitato. Tali prescrizioni saranno riportate e tenute aggiornate in uno specifico documento, parte integrante del PSC. Tutti i documenti e gli allegati saranno disponibili sul Sistema Informatico.



Nelle imprese esecutrici e subappaltatrici che non hanno provveduto alla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà assicurata la presenza di Rappresentati Territoriali (articoli 48 e 49 D.Lgs N. 81/2008 s.m.i.), anche con lo specifico compito di favorire l'informazione sui rischi esistenti nelle varie fasi di esecuzione dei lavori. Il medesimo impegno compete al Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza di ogni singola impresa che potrà coordinarsi con gli RLS e il RLST.

Articolo 9 - Gestione informatica dei documenti di sicurezza

Il Promotore metterà a disposizione, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza, un accesso specifico ai documenti progettuali e di costruzione attraverso il Sistema Informatico.

La gestione della documentazione inerente la sicurezza e la regolarità sarà realizzata mediante pubblicazioni in una apposita piattaforma web, gestita dal CGSE.

Tale piattaforma sarà accessibile a tutti i soggetti interessati tramite password dedicata, compatibilmente con i vari livelli di accesso. Nel portale verranno inserite tutte le informazioni e i dati utili a contrastare i fenomeni di illegalità, lavoro irregolare e eventuali fatti criminosi.

Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza all'interno dell'area di cantiere, oltre al PSC, suddiviso per diverse opere e per interventi specialistici che saranno realizzati in tempi diversi sulla base di un programma generale di costruzione, ai POS ed ai controlli di sicurezza effettuati dal CSE incaricato, sono in vigore nell'area un regolamento generale di sicurezza, una serie di procedure ed una serie di allegati disponibili nel Sistema Informatico.



Articolo 10 - Accessi in cantiere

Premesso che l'area di cantiere sarà recintata, si conviene che gli addetti ai lavori e i visitatori vi potranno accedere solamente attraverso ingressi presidiati. Tutto il personale che opererà in cantiere sarà dotato di apposito tesserino identificativo di riconoscimento che risponderà alle caratteristiche richiamate al punto a) del Patto sulla sicurezza e della regolarità nei rapporti di lavoro del 3 dicembre 2008.

Le Imprese Affidatarie e tutte le imprese esecutrici e subappaltatrici, a partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, sono tenute ad inserire, mensilmente, sul sistema informatico di cui al precedente art. 9, l'elenco individuale aggiornato delle presenze totali mensili di ciascun lavoratore in cantiere, utilizzando apposita modulistica di cui all'Allegato 2 i cui dati verranno incrociati con quelli rilevati ai tornelli di ingresso.

Articolo 11 - Regolarità dei rapporti di lavoro

Nel confermare quanto indicato in premessa e assumendo i contenuti dell'articolo 3) del Protocollo d'Intesa, sottoscritto in Prefettura il 5 ottobre 2004, nonché del Patto sulla sicurezza e della regolarità nei rapporti di lavoro del 3 dicembre 2008 quali principi e strumenti per la legalità nei rapporti di lavoro e contro i fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera (caporalato), le parti danno atto che è interesse reciproco operare affinché all'interno del cantiere tutti i lavoratori abbiano regolari rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, secondo quanto previsto dalle norme di legge.



Fermo restando la responsabilità solidale, qualora l'Impresa Affidataria venga a conoscenza tramite gli Enti previdenziali, la Cassa Edile, le OOSS o i lavoratori di eventuali inottemperanze da parte dei subappaltatori circa il pagamento degli oneri previdenziali e/o competenze dovute ai lavoratori stessi, essa potrà provvedere direttamente al pagamento delle competenze dirette e indirette ai lavoratori trattenendo tali somme dall'importo dovuto alle imprese subappaltatrici.

Le imprese associate alle Associazioni di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali edili e le imprese iscritte alla Cassa Edile potranno convenire specifiche attività di assistenza per la regolarità nei rapporti di lavoro e per monitorare l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e formazione negli ambienti di lavoro, avvalendosi degli enti paritetici C.P.T. ed Esem.

Le imprese esecutrici terranno a disposizione del CSE copia della documentazione trasmessa all'Impresa Affidataria come riportato nel D.Lgs 106/09 riferita alla singola impresa esecuttrice e subappaltatrice all'atto dell'ingresso in cantiere per l'inizio delle attività. I documenti saranno aggiornati con le scadenze previste dal D.Lgs 106/09.

Articolo 12 - Modulistica tratta dalle linee guida applicative del Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore edile

Viste le linee guida applicative del “Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore edile”, firmato presso la Prefettura di Milano, si richiama la modulistica proposta dalle stesse linee guida.



Articolo 13 - Piano di Emergenza del cantiere

Al fine di gestire situazioni di emergenza, derivanti da infortuni e/o incidenti, il CSE predisporrà il Piano di emergenza del cantiere (P.E.C.).

Le parti si danno atto che il P.E.C. dovrà prevedere:

- a) la presenza in cantiere di un presidio di primo soccorso anche tramite convenzione con servizio esterno;
- b) il coordinamento degli addetti alle emergenze delle imprese esecutrici presenti in cantiere e nominati ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e D.M. 15 luglio 2003, n° 388, attraverso incontri informativi, formativi e, se necessario, simulazioni di emergenza;
- c) le modalità di interfacciamento e coinvolgimento degli enti esterni e delle Istituzioni preposte cui è demandata l'attività di soccorso e vigilanza (ASL - VVF – 118 – PS – CC ecc.) al fine di condividerne il contenuto.

Il Piano così predisposto sarà sottoposto, per recepirne eventuali osservazioni al Comando Provinciale del VV.F. e periodicamente aggiornato e trasmesso formalmente allo stesso in modo da garantire la continua informazione circa i punti di accesso alla complessiva area di cantiere nella fase di suo sviluppo. Ove ritenuto necessario potranno essere previsti, al variare della configurazione del cantiere, periodici sopralluoghi, da parte delle squadre di primo intervento, in modo da meglio conoscere lo stato di sviluppo del cantiere e condividere,

con la squadra di emergenza interna prevista per il cantiere, la migliore strategia di intervento.

Articolo 14 - Notifiche preliminari

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, al fine di assicurare la conoscenza delle imprese autorizzate ad accedere in cantiere, metteranno a disposizione nel rispetto della normativa in tema di privacy sul Sistema Informatico copia delle notifiche preliminari, trasmesse agli enti di controllo di cui all'art. 99 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. ed al Comune di Milano così come previsto nel Patto sulla sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro.



Articolo 15 - Servizi per le imprese presenti nel cantiere

In relazione alla molteplicità di imprese esecutrici e subappaltatrici, presenti nel cantiere e, alla luce della continua produzione di disposizioni normative e contrattuali che interessano in particolare anche il settore edile, al fine di informare ed assistere le imprese circa gli adempimenti che le riguardano e di aggiornarle sull'evoluzione normativa, le associazioni dei datori di lavoro firmatarie potranno effettuare – anche fruendo degli spazi messi a loro disposizione nelle aree di cantiere – incontri con le imprese interessate in tema di:

1. informazioni e servizi relativi a nuove normative e applicazione delle norme contrattuali;
2. informazione e servizi sugli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro;
3. informazione e servizi sugli aspetti della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale;
4. illustrazione in merito alle responsabilità tra committenti, appaltatori e subappaltatori;
5. adempimenti previsti dalla contrattazione collettiva (c.c.n.l. ed integrativo provinciale);

6. iniziative locali volte alla qualificazione del settore edile;
7. altri aspetti di natura associativa.

Gli incontri saranno proposti in modo autonomo dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro e comunicate dal CGSE attraverso il Sistema Informatico.



Articolo 16 - Verifica dell'applicazione


Le parti firmatarie, qualora ne ravvisassero la necessità, concordano di verificare la puntuale applicazione dell'accordo e le eventuali variazioni che si rendessero opportune.

Milano, 22 luglio 2010

Letto, confermato e sottoscritto.


Prefettura di Milano

Dott. Gian Valerio Lombardi



Comune di Milano

Ass. Dott. Bruno Simini



Citylife

Ing. Claudio Artusi



Tre Torri Contractor

Ing. Aldo Durante




CGIL Milano

Segr. Antonio Larena Faccini




CISL Milano

Segr. Danilo Galvagni



UIL Milano

Segr. Walter Galbusera e Segr. Stefano Franzoni




FILLEA CGIL Milano

Segr. Franco De Alessandri



FILCA CISL Milano

Segr. Francesco Bianchi




FENEAL UIL Milano

Segr. Ivano Altomare



FIOM CGIL Milano

Segr. Fabio Mangiafico



FIM CISL Milano

Segr. Andrea Belisai




UILM UIL Milano

Segr. Vittorio Sarti



ASSIMPREDIL ANCE

Dott. Luca Botta





ALLEGATO 1

RAPPORTO DI INCIDENTE

RAPPORTO DI INCIDENTE/INFORTUNIO N.		DATA	
DATI ANAGRAFICI			
Cognome e Nome			
Impresa			
Matricola			
Residenza			
Qualifica			
Mansione			
DATI INFORTUNIO			
Data		Ora	
Cantiere			
Luogo/area cantiere			
Dinamica			
DATI RELATIVI ALL'INTERVENTO MEDICO/RICOVERO			
Prognosi (gg)			
Diagnosi			



ALLEGATO 2

SCHEMA DI RILEVAZIONE DEL PERSONALE

Relativa alle mansioni e alla formazione

IMPRESA:	
COGNOME E NOME:	
Matricola:	
Qualifica:	
Mansione:	
Luogo di lavoro:	<input type="checkbox"/> cantiere <input type="checkbox"/> ufficio di cantiere
Nato il/...../.....
Lavoratore edile dal/...../.....
Assunto nel/...../.....
Formato alla mansione nell'anno:
<input type="checkbox"/> presso scuola edile di
<input type="checkbox"/> per affiancamento a
Note:	